



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2012

C(2012) 9448 final cor.

<p>Nella versione pubblicata della presente decisione, sono state omesse alcune informazioni, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, relativi al divieto di divulgazione di informazioni protette dal segreto professionale. Le omissioni sono pertanto indicate nel seguente modo: [...].</p>	<p style="text-align: center;">VERSIONE PUBBLICA</p> <p>Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.</p>
---	--

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2012

relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling S.p.A.

SA.21420 [(C 14/2010) (ex NN 25/2010) (ex CP 175/2006)]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

capitale in questione e SEA Handling non avrebbe di conseguenza ricevuto i fondi di cui trattasi sul mercato. Considerato che il rendimento ottenuto dagli investimenti in capitale è un fattore della redditività del modello imprenditoriale dell'impresa, un investitore privato non effettuerebbe l'investimento se non fosse sicuro che l'impresa lo risarcirà adeguatamente per il rischio che corre. Pertanto, la Commissione ritiene l'impresa non sarebbe stata in grado di incrementare il proprio capitale sul mercato dei capitali perché il rendimento previsto non le dava la possibilità di offrire tale maggior rendimento a nessun investitore. La situazione controfattuale, cioè la situazione di assenza di aiuto che il recupero intende ripristinare o realizzare, è pertanto l'assenza di qualsiasi investimento di capitali⁷⁷. Infatti, sulla base della giurisprudenza consolidata «relativamente ad una partecipazione al capitale, la Commissione può considerare che l'eliminazione del vantaggio concesso implica la restituzione dell'apporto di capitale»⁷⁸ L'importo dell'aiuto da recuperare è dunque l'importo intero degli aumenti di capitale.

(363) Ai fini di tale recupero, si deve inoltre tenere conto degli interessi decorrenti dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione della società, vale a dire alla data effettiva di ogni aumento di capitale, fino a quella del suo effettivo recupero⁷⁹.

8.5. Conclusione

(364) La Commissione constata che l'Italia ha concesso illegittimamente aiuti consistenti in una serie di aumenti di capitale effettuati da SEA a favore della sua controllata SEA Handling con l'obiettivo di ripianare le perdite della controllata, in violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(365) L'Italia deve pertanto adottare tutte le misure necessarie per il recupero di tali aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno presso il beneficiario, vale a dire SEA Handling.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aumenti di capitale effettuati da SEA a favore della sua controllata SEA Handling per ciascuno degli esercizi del periodo 2002-2010 (per un importo cumulato stimato pari a 359,644 milioni di EUR, esclusi gli interessi di recupero) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

Articolo 2

⁷⁷ Decisione della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all'aiuto di Stato C 6/2008 (ex NN 69/2007) attuato dalla Finlandia a favore di Ålands Industrihus Ab, Gazzetta Ufficiale L 125 del 12.5.2012.

⁷⁸ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998 nella causa T-16/96, *Cityflyer/Commissione* (Raccolta 1998, pag. II-757, punto 56).

⁷⁹ Cfr. articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99 (citato).

Detti aiuti di Stato, concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3

1. L'Italia procede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004⁸⁰.

Articolo 4

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - (a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
 - (b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - (c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

⁸⁰ GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2012

Per la Commissione,

Joaquin ALMUNIA
Vicepresidente

Avvertenza

Ove la presente decisione dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. Detta domanda, che precisa gli elementi in oggetto, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Cancelleria Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax: +32 2 296.12.42